



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Disposizioni regionali in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006”.

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge si inquadra nel processo di riforma della politica energetica che promana dall'Unione europea e ha effetti, a cascata, nelle politiche nazionali, regionali e degli enti locali. In particolare, le regioni e gli enti locali avranno un ruolo determinante per il raggiungimento degli obiettivi in materia aumento dei consumi da fonti energetiche rinnovabili (FER), dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti fissati dall'Unione europea e assegnati agli Stati membri.

La programmazione energetica nazionale e le programmazioni regionali, infatti, necessitano di un approccio coordinato con gli indirizzi e gli atti di politica energetica adottati all'interno dell'Unione europea. Infatti, l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) introduce una base giuridica specifica per il settore dell'energia, basata su competenze condivise fra l'Unione europea e gli Stati membri.

L'articolo 194 del TFUE rende dunque alcuni settori della politica energetica materia di competenza concorrente, segnando un passo avanti verso una politica energetica comune. Ai sensi del paragrafo 2, tuttavia, ogni Stato membro mantiene tuttavia il diritto di “determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico”.

Allo stato attuale, il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) vigente è quello approvato dalla Giunta con la deliberazione n. 45/40 del 2 agosto 2016, a seguito della procedura di VAS. A seguito dell'approvazione del PEARS, sono intervenute importanti il quadro normativo programmatico comunitario e nazionale relativo alla politica energetica.

A livello comunitario, l'Unione europea ha emanato il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", che comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica. Il pacchetto è composto dai seguenti otto atti legislativi:

- Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia;
- Direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica che modifica la Direttiva 2012/27/UE;
- Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Regolamento (UE) n. 2019/943/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- Regolamento (UE) n. 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- Regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

Il Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia prevede istituti e procedure per conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia, e in particolare, i traguardi dell'Unione fissati per il 2030 in materia di energia e di clima.

Il Regolamento delinea le cinque "dimensioni", o pilastri, dell'Unione dell'energia:

- a. sicurezza energetica;
- b. mercato interno dell'energia;
- c. efficienza energetica;
- d. decarbonizzazione;
- e. ricerca, innovazione e competitività.

Sulle emissioni di gas ad effetto serra, il Regolamento (UE) 2018/842 in ottemperanza agli impegni assunti a norma dell'Accordo di Parigi del 2016, determina i livelli vincolanti delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra a livello comunitario (- 40% entro il 2030, rispetto al 1990) e per ciascun Stato membro al 2030. Per l'Italia, il livello fissato al 2030 è del -33% rispetto al livello nazionale 2005.

Sull'energia rinnovabile, la Direttiva (UE) 2018/2001 prevede che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%.

Sull'efficienza energetica, la Direttiva 2012/27/UE, come da ultimo modificata dalla nuova Direttiva 2018/2002/UE, stabilisce l'obiettivo prioritario dell'Unione di miglioramento è pari ad almeno il 32,5 % al 2030 e fissa gli obblighi per gli Stati membri di risparmio energetico nell'uso finale di energia da realizzare al 2030.

Il meccanismo di governance delineato nel Regolamento UE n. 2018/1999 è basato sulle strategie a lungo termine per la riduzione dei gas ad effetto serra e sui Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC) che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030. In particolare, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell'UE per il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2030, il regolamento prevede che gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2019, il proprio PNIEC che deve contenere:

- una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso;
- una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali relativi alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Dunque, all'interno del Piano, ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali e la traiettoria indicativa di efficienza energetica e di fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, nonché delinea le azioni per gli obiettivi di riduzione delle emissioni effetto serra e l'interconnessione elettrica;
- una descrizione delle politiche e misure relative ai predetti obiettivi, traguardi e contributi, nonché una panoramica generale dell'investimento necessario per conseguirli;
- una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi nazionali considerando le politiche e misure già in vigore, con una descrizione delle barriere e degli ostacoli regolamentari, e non regolamentari, che eventualmente si frappongono alla realizzazione degli stessi;
- una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi.

Il Governo nazionale ha inviato la proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 che contiene i seguenti obiettivi su penetrazione delle FER, efficienza energetica ed emissioni di gas serra:

- quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia pari al 30%, in linea con gli obiettivi previsti dall'Unione Europea;
- quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia nei trasporti del 21,6% a fronte del 14% previsto dall'Unione Europea;
- riduzione del 43% dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 a fronte dell'obiettivo europeo del 32,5%;
- riduzione dei "gas serra", rispetto al 2005, per tutti i settori non ETS del 33%, obiettivo superiore del 3% rispetto a quello previsto a livello comunitario.

Il 16 giugno 2019 la Commissione europea ha adottato raccomandazioni specifiche sulla proposta di PNIEC italiana. Attualmente, è in corso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PNIEC che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2019.

Il PNIEC è stato adottato sulla base degli indirizzi presenti nella Strategia energetica nazionale (SEN) adottata dal Governo con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2017 che rappresenta il documento di programmazione e indirizzo nel settore energetico sulla base degli obiettivi di politica energetica delineati a livello europeo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La SEN 2017 ha costituito la base programmatica e politica per la preparazione del PNIEC e gli scenari messi a punto durante l'elaborazione della SEN sono stati utilizzati per le sezioni analitiche del piano, contribuendo anche a indicare le traiettorie di raggiungimento dei diversi target e l'evoluzione della situazione energetica italiana.

Il sopra descritto mutamento dello scenario programmatico comunitario in materia di politiche energetiche determina la necessità, da parte della Regione, di stabilire un quadro strategico in materia che sia coerente con gli indirizzi comunitari e nazionale e ,soprattutto, di dotarsi di strumenti di pianificazione energetica, a livello regionale e locale, che siano flessibili per adeguarsi rapidamente a scenari che mutano rapidamente e che sembrano destinati a cambiare anche se prossimi anni.

Il capo I del presente disegno di legge regionale è finalizzato allo scopo di elaborare principi di politica energetica regionale coerenti con i sopra indicati indirizzi che promanano dall'Unione europea e dal Governo nazionale (art. 2) e di riconoscere nel PEARS lo strumento di programmazione regionale idoneo per raggiungere tali obiettivi (art. 3) delineando anche il procedimento per l'approvazione e la revisione del PEARS (art. 4). Rispetto al passato, è maggiore il coinvolgimento del Consiglio Regionale nella formazione e nella revisione del PEARS dal momento che l'Organo legislativo interviene esprimendo il proprio parere alla deliberazione della Giunta regionale che impartisce gli indirizzi strategici per la redazione ovvero la revisione del PEARS. Con l'art. 5 della proposta si completa la filiera programmatoria nella materia energetica prevedendo che gli enti locali adeguino i propri PAESC agli indirizzi di politica energetica regionale e, di conseguenza, comunitaria e nazionale e li trasmettano alla cabina di regia del PEARS. In coerenza con gli obiettivi delineati nel successivo capo II, la Regione promuove la realizzazione di PAESC a livello sovracomunale.

Il capo II della presente proposta di legge si pone l'obiettivo di promuovere nel territorio regionale l'istituzione delle comunità energetiche da FER in coerenza con l'evoluzione delle politiche energetiche finalizzate a superare la generazione centralizzata dell'energia da fonti fossili e puntando sulla generazione distribuita da fonti rinnovabili, nonché nuove forme di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi energetici. L'obiettivo principale è quello di promuovere l'autoconsumo, massimizzare il consumo locale dell'energia e abbattere i costi energetici per cittadini, famiglie e imprese.

Con l'istituzione delle comunità energetiche da FER si dà attuazione a uno degli obiettivi principali del PEARS che è quello di promuovere la diffusione di distretti energetici definiti come l'insieme delle utenze energetiche caratterizzate da contiguità territoriale tale da permettere la condivisione delle infrastrutture di consumo e produzione in maniera fisica e/o virtuale. Lo scopo è quello di integrare le diverse tecnologie di produzione, consumo e accumulo energetico, in modo tale da favorire la gestione ottimale della produzione e del carico, l'efficientamento dei diversi utenti finali e la massimizzazione dell'utilizzo locale delle risorse energetiche endogene. L'ottimizzazione dell'autoconsumo, e quindi la migliore gestione dell'energia immessa in rete (grazie anche



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

all'introduzione sia di opportuni sistemi di accumulo che di sistemi di gestione e controllo), permette in tali configurazioni energetiche di ridurre l'impatto della comunità sul sistema di distribuzione, evitando la realizzazione di nuove infrastrutture, migliorando la qualità della fornitura elettrica e favorendo una maggiore penetrazione di impianti a fonte rinnovabile non programmabile.

L'identificazione delle comunità è pertanto lo strumento più efficace per calibrare le azioni strategiche volte a pianificare la diffusione e l'utilizzo locale della produzione da generazione distribuita rinnovabile.

Utilizzando infatti le analisi georeferenziate già nel PEARS è stata verificata la presenza di condizioni energetiche idonee all'avvio e allo sviluppo di comunità energetiche a "energia quasi zero" ed è stato possibile individuare quelle aree della Regione Sardegna in cui sono già presenti le condizioni energetiche elettriche per lo sviluppo di sistemi assimilabili a smart grid e/o micro-reti intelligenti.

Tale analisi preliminare ha reso quindi opportuna l'analisi delle soluzioni tecniche associate alla gestione integrata della produzione e del consumo distribuito in autoconsumo e i conseguenti scenari di sviluppo della domanda finale e residua del settore elettrico. Tutto ciò ha consentito di analizzare e valutare gli effetti di ciascuna azione di pianificazione sugli obiettivi di piano: incremento autoconsumo, migliore integrazione rinnovabili, differenziazione vettori energetici, riduzione emissioni di CO₂.

Recentemente, la Regione Piemonte ha emanato la legge regionale 3 agosto 2018 n. 12 con la quale si promuove l'istituzione delle comunità energetiche. Sulla base di questo esempio positivo, con la presente proposta di legge si intende elaborare un quadro normativo regionale che sia di supporto alla creazione di un modello dal basso orientato a favorire lo scambio di energia pulita fra soggetti che appartengono alla stessa comunità. Attraverso la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell'energia prodotta, senza fini di lucro, le comunità energetiche da FER potranno ripensare la gestione del proprio fabbisogno energetico puntando all'autosufficienza e abbattendo i costi a carico dei membri della comunità.

Questi obiettivi sono ben richiamati nell'art. 6 (finalità) e soprattutto nell'art. 7 che disciplina la costituzione delle comunità energetiche da FER attraverso un protocollo di intesa su impulso di uno o più enti locali, in quanto si ritiene strategico che sia un soggetto pubblico a farsi promotore di iniziative volte a sperimentare e a dimostrare la fattibilità delle azioni proposte e, conseguentemente, attivare i processi di attrazione di soggetti pubblici e privati per realizzare gli strumenti propri delle smart community.

Alle comunità energetiche da FER possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche titolari di utenze domestiche; precisato che la comunità opera senza fini di lucro, la partecipazione delle imprese è possibile laddove non costituisca attività principale e, comunque, nei limiti della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'art. 8 individua le competenze delle comunità energetiche tra cui, oltre alla produzione, autoconsumo e stoccaggio dell'energia, la possibilità di stipulare convezioni con ARERA e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia e la redazione di un bilancio energetico e di un PAESC congiunto su scala sovracomunale.

Con l'art. 9 si impartiscono gli indirizzi per la definizione del quadro di sostegno alle comunità energetiche da FER, da finanziarsi principalmente con le risorse comunitarie dalla programmazione 2014/2020 e 2021/2027 oltre alle risorse nazionali dedicate allo sviluppo e alla coesione territoriale. L'art. 10 disciplina il monitoraggio e le modalità attuazione dello strumento da definirsi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria.

Il capo III istituisce il "Reddito energetico regionale" con il quale si auspica di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, ad acquistare e a mettere a disposizione a titolo di comodato impianti di produzione di energia elettrica da FER in favore di cittadini sardi.

Gli obiettivi del progetto sono descritti nell'art. 11 della proposta e sono molteplici. In primo luogo si inquadra nella strategia regionale per la diffusione della generazione distribuita, per la promozione dell'uso locale dell'energia prodotta da FER e per la massimizzazione dell'autoconsumo. Ma rappresenta anche uno strumento di lotta alla povertà energetica intesa come sia sostegno indiretto alle famiglie, in particolare quelle in difficoltà economica, attraverso l'abbattimento dei costi dell'energia elettrica sia come promozione dell'efficienza energetica degli edifici. Grazie all'autoconsumo dell'energia prodotta, le famiglie sarde potranno abbattere i costi della bolletta elettrica. L'iniziativa mette insieme una misura di contrasto alle povertà e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Con il Reddito energetico regionale i cittadini non saranno solo fruitori ma anche produttori di energia, coniugando l'attenzione per l'ambiente, con i principi di equità ed etica e creando sviluppo.

Infine, l'intervento rappresenta un'opportunità di sviluppo del territorio per effetto della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione degli impianti di produzione delle energia elettrica da FER.

Per la concreta attivazione del Reddito energetico regionale, la Regione dovrà sottoscrivere con il GSE un Protocollo d'intesa e, per la gestione del fondo, si potrà avvalere di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica ovvero di ricorrere all'affidamento diretto ad un'agenzia o a una società in house regionale.

L'art. 12 descrive i principi di funzionamento del reddito energetico che opera attraverso un fondo di rotazione attraverso il quale si incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali che sono messi a disposizione a titolo di comodato in favore dei beneficiari individuati



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

nell'articolo 13. Questi ultimi devono sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica, godono dell'abbattimento dei costi dell'energia derivante dall'autoconsumo dell'energia prodotta e sono tenuti a riversare al fondo di rotazione i crediti maturati in ragione del servizio di scambio sul posto oggetto della stipula con il GSE.

L'art. 13 come detto disciplina le tipologie di beneficiari e individua alcune categorie preferenziali in ragione del reddito ovvero della composizione del nucleo familiare e prevede che questi siano selezionati attraverso un avviso pubblico a cura della Regione.

L'art. 14 prevede una dotazione finanziaria iniziale del fondo pari a euro 5.000.000, cifra che sarà poi alimentata anche da carattere rotativo del fondo in ragione degli importi dei crediti maturati dai beneficiari, in ragione del servizio di scambio sul posto, e ceduti al fondo. Per la concreta attivazione del Reddito energetico regionale, la Regione dovrà sottoscrivere con il GSE un Protocollo d'intesa. L'energia prodotta potrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità, mentre quella non utilizzata verrà immessa in rete mediante il contratto di scambio sul posto, stipulato tra i singoli cittadini e il GSE. Alla Regione verrà attribuito il diritto di percepire dal GSE il contributo in conto scambio, che andrà a rimpinguare il fondo per il finanziamento di nuovi impianti fotovoltaici.

Per la gestione del fondo, la Regione si potrà avvalere di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica ovvero di ricorrere all'affidamento diretto ad un'agenzia o a una società "in house" regionale.

Il capo IV contiene una serie di norme legate al rilascio di autorizzazioni alla costruzione di esercizio di impianti.

Con l'art. 15, si procede alla modifica del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 2006 aggiungendo un comma e ter) relativo alla competenza regionale per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, di capacità produttiva superiore o uguale a 500 standard metri cubi/ora. Al comma 2 si disciplina la competenza degli impianti di capacità inferiore a detta soglia, di competenza dei Comuni tramite procedura semplificata.

Con l'art. 16 si disciplina l'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto ("GNL") di capacità inferiori alle 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, in attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (direttiva DAFI). Entro 90 giorni, la Giunta regionale individua l'ufficio regionale competente a rilasciare l'autorizzazione e approva le linee guida del procedimento amministrativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Con l'art. 17 si procede a risolvere una carenza normativa relativamente alla competenza al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici

Con l'art. 18 si definisce la disciplina che regola il pagamento degli oneri istruttori. Il comma 1 interviene sul comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2012 che regola gli oneri istruttori nei procedimenti di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da FER estendendo la possibilità di utilizzo delle entrate vincolate anche all'acquisto di beni necessari per lo svolgimento delle istruttorie alle attività di supporto in materia di fonti energetiche rinnovabili di gestione intelligente dell'energia, di efficienza energetica, di mobilità sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché al finanziamento o al cofinanziamento di progetti europei, nazionali e regionali. Il comma 2 prevede che le spese per le esigenze istruttorie sono poste a carico dei soggetti richiedenti attraverso il versamento di un contributo non superiore all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. A seguito dell'approvazione del Patto per lo Sviluppo della Sardegna e del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 gennaio la dorsale sarda di trasporto del gas è stata inserita nella rete nazionale dei gasdotti e si sono avviati i procedimenti amministrativi relativi alla dorsale interna di trasporto del metano che è composta da un tratto nazionale, la cui autorizzazione unica è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e da un tratto regionale, la cui autorizzazione è in capo alla Regione Sardegna.

Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di supporto per le attività istruttorie svolte dagli uffici della Regione Sardegna.

Il capo V contiene disposizioni residuali, transitorie e finali.

L'art. 19 è una norma con la quale si introduce l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per alcune categorie di autoveicoli. Con la sentenza n. 122 del 2019, la Corte Costituzionale ha stabilito che le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale. Pertanto, le Regioni possono sviluppare un'autonoma politica fiscale in funzione di specifiche esigenze e introdurre esenzioni anche se non previste dal legislatore statale.

La norma di carattere fiscale, fermo restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, è finalizzata a riconoscere un incentivo ai proprietari di autoveicoli a basso impatto ambientale, con alimentazione elettrica, ibrida o a metano, orientando il mercato per incentivarne l'acquisto. Inoltre si riconosce il medesimo incentivo fiscale ai proprietari di autoveicoli destinati al trasporto collettivo di persone.

L'art. 20 rappresenta una norma di salvaguardia per gli interventi che comportano aiuti di Stato che, laddove non riconducibili ai regolamenti di esenzione ovvero al regolamento "de minimis", dovranno essere notificati alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'art. 21 riguarda abrogazioni esplicite di norme in vigore.

L'art. 22 è relativo alla copertura finanziaria della presente legge regionale che, per il 2019, non presenta oneri finanziari mentre, in particolare per quanto riguarda il reddito energetico regionale di cui al capo III, a partire dall'esercizio finanziario 2020, trova copertura nel bilancio pluriennale 2020- 2022 ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'art. 23 contiene disposizione transitorie finalizzate a una ordinata e lineare attuazione della legge regionale.

L'art. 24 è relativo all'entrata in vigore delle disposizioni della legge regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Disposizioni regionali in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006”.

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari in capo all'Amministrazione ma rappresenta l'autorizzazione alla riscossione degli oneri istruttori per i procedimenti amministrativi volti alla realizzazione e alla verifica di impianti di realizzazione di reti energetiche e di impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti. L'utilizzo delle risorse incamerate dovrà necessariamente avere destinazione vincolata per le attività di supporto per le attività istruttorie svolte dagli uffici dell'Assessorato dell'industria della Regione Sardegna.

Il valore delle opere da realizzare contenuto nelle proposte per la realizzazione della dorsale sarda di trasporto del gas inserite nella rete nazionale gasdotti, relativo ai tratti di competenza regionale, oscilla orientativamente tra 83 e 91 milioni di euro, pertanto, in considerazione del fatto che allo stato attuale si prevede che le proposte non siano superiore a due, applicando l'uno per mille, si stima di incassare una cifra compresa tra euro 166.000 ed euro 182.000.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Disposizioni regionali in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006”.

Relazione sull’attuazione digitale della proposta normativa

In considerazione del contenuto normativo proposto, non si rilevano modalità digitali attuative ritenute adeguate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Disposizioni regionali in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006”.

Elenco oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti

Il presente disegno di legge comporta, per le sole imprese che presenteranno istanza di autorizzazione unica per il tratto regionale della dorsale unica di trasporto del gas, esclusivamente oneri finanziari e non implica ulteriori oneri amministrativi rispetto a quelli già previsti dalla legislazione nazionale e regionale applicabile.